

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 21 APRILE 1882

CCCXXXIII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 21 APRILE 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGONATO.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Il deputato Romeo riferisce sulla petizione portante il n° 2596 — Osservazioni in proposito del ministro dei lavori pubblici — Il presidente del Consiglio propone l'ordine del giorno puro e semplice su detta petizione. — Il deputato Lanzara riferisce sulle petizioni di n° 1537, 1587 e 1788.*

La seduta comincia alle ore 10 20 antimeridiane.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

La prima petizione dell'elenco che sta innanzi alla Camera, è quella che porta il numero 2596 di Carlo Falconieri.

Invito l'onorevole Romeo a recarsi alla tribuna per riferire su questa petizione.

ROMEO, *relatore*. Signori, la petizione su cui ho l'onore di riferirvi, benchè contempra la domanda fatta da un solo cittadino, e si riferisca ad un oggetto speciale, pur nondimeno è d'importanza assai grave. Ed è stato per questo che la vostra Giunta si è creduta in debito di portare sopra questa petizione l'esame il più scrupoloso, e di chiedere documenti nella forma autentica, i quali ottenuti, prese la risoluzione che vi proponiamo. Io esporrò senza mie considerazioni personali i fatti che danno luogo a questa petizione, e prego voi, onorevoli colleghi, di prestarmi la vostra benevola attenzione.

In seguito alla convenzione colla Francia pel trasporto della capitale da Torino a Firenze, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto 26 ottobre 1864, istituiva una Commissione tecnica, della quale faceva parte l'ispettore del genio civile, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cavaliere Carlo Falconieri. Questa Commissione propose al Ministero che le opere si appaltassero, in generale, per via di privata licitazione da aver luogo a prezzi unitari, sulla base dell'ordinato elenco normale, che

si doveva poi sottomettere alla approvazione superiore; e che non si ricorresse al sistema dei lavori in economia se non quando ciò risultasse veramente necessario. Il Consiglio di Stato acconsentiva al sistema eccezionale della privata licitazione, attesa la complicazione e la urgenza dei lavori, purchè i lavori non si incominciassero prima che fossero stati esattamente studiati ed approvati i progetti ed i preventivi. Stabilita la esecuzione dei lavori, il decreto che li determinava avvertiva che si provvedesse con tanta alacrità, da essere compiuti quei lavori infra sei mesi, termine invariabilmente stabilito per l'apertura del Parlamento. Ho voluto ricordare questa imperiosissima urgenza, perchè si ponga mente alla urgenza che v'era di far presto, e di compiere i lavori improrogabilmente nel termine assegnato. Ora, se da un canto le opere dovevano compiersi così rapidamente, quelle affidate alla direzione del Falconieri erano di una importanza straordinaria. Trattavasi dei lavori pel Senato al palazzo degli Uffizi; per la Camera dei deputati al Palazzo Vecchio; per il Ministero degli esteri; per la prefettura; per la Corte di cassazione; per la Corte di appello; pel Comando di piazza; per la direzione del lotto.

E qui accadde un primo fatto, che io espongo con le parole della decisione della Corte dei conti, sulla quale appressò mi intratterrò più a lungo.

Leggesi in questa decisione:

« Il brevissimo termine assegnato per l'esecuzione di tanti lavori non consentiva verun ritardo e d'altronde ai primi di gennaio del 1865 era impossibile pensare ad appalti. Allora si aveva appena un concetto generale delle opere da eseguirsi, » ed era

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

stata interdetta la conclusione di ogni appalto anche a cottimo, senza previo compimento del corrispondente progetto e il concreto preventivo; « fu quindi giuocoforza di cominciare subito col sistema del conto e nota. » Un altro ostacolo alla proposta esecuzione dei lavori era la difficoltà per la mancanza di conveniente anticipazione di somme, dovendosi queste anticipazioni contenere necessariamente nei limiti fissati dalla legge sulla contabilità dello Stato, « mentre occorreva grandiosa provvista di materiale e trattavasi di pagare ogni settimana 1500 operai. »

Qui, o signori, credo assolutamente necessario di leggere taluni fatti e talune considerazioni riportate nella sentenza stessa della Corte dei conti, perchè voi possiate averne un'idea netta e precisa.

« L'ispettore Falconieri (leggesi nella sentenza della Corte dei conti) dovendo conoscere ogni giorno il progresso dei lavori, soprintendere al loro andamento, secondo anche il desiderio delle varie Commissioni, ed attendere nello stesso tempo agli esatti studi dei progetti, *credette esimersi dall'attendere ai particolari della contabilità*, stabilendo invece alcune procedure contabili nell'intento di garantire gli interessi erariali. Ogni conto o nota dal Fontani e dal Gori (il Fontani e il Gori erano due capimastri e due impresari per l'esecuzione dei lavori di cui ho poc'anzi parlato), ogni conto del Fontani o del Gori doveva firmarsi dal somministratore, e consegnarsi all'assistente incaricato del riscontro delle opere e del materiale. *L'aiutante riconosciuta la veracità della nota* vi apponeva la propria firma, e la passava all'ingegnere Bartolini costituito centro della contabilità. (Prego la Camera di tener presente questo ingegnere Bartolini che coadiuvava il Falconieri nella direzione dei lavori.) Questi (il Bartolini) la esaminava, e quando nulla si fosse opposto alla sua regolarità, la muniva della sua firma e la registrava nella sua fattura. Da ultimo l'ispettore Falconieri al disotto di tutte quelle firme vi aggiungeva la propria, e rendeva così completa quella forza contabile; da spedirsi alla prefettura per provocare il pagamento. »

Questo dunque era l'andamento delle firme che apponeva il Falconieri in queste così dette pezze contabili: passavano prima nelle mani di quegli altri imprenditori e soprintendenti ai lavori che le signorie vostre hanno inteso rammentare, e poi queste pezze contabili, questi atti venivano al Falconieri, che alla sua volta le firmava.

Intanto, come ho già detto, l'urgenza dei lavori era straordinaria, l'importanza dei lavori era grandissima, e gli operai dovevano adibirsi in numero rilevantissimo. La conseguenza fu che non potendo

eseguirsi i lavori nel tempo prestabilito, gli operai minacciarono uno sciopero, e io riporto qui le parole della decisione della Corte dei conti, perchè, ripeto, non voglio mettere nulla del mio nell'esposizione dei fatti che hanno dato luogo a questa petizione.

Ecco cosa dice la Corte dei conti: « altro imbarazzo fu elevato dagli scalpellini, minaccia di sciopero, se non veniva diminuito l'orario ed aumentata la paga, fu necessità patteggiare e concedere l'aumento di centesimi 20 per giorno, ed anco per questi si ebbe ricorso all'introduzione di tanti scalpellini fittizi quanti occorrevano per far passare il detto aumento. »

« L'ispettore Falconieri vedeva bene come il sistema del lavoro ad economia, a conto e nota, adottabile in qualche caso, fosse dannoso per quella complicata congerie, e come il danno avrebbe potuto assumere più sensibili proporzioni se più a lungo si fosse proseguito con quel metodo. Quindi, raccolti appena per due determinati lavori, colla spesa di lire 140,000 per l'uno, di lire 54,000 per l'altro, ottenne dal Fontani e dal Gori l'offerta di assumere quelle opere a prezzo unitario sulle basi dei capitolati normali col ribasso dell'8 per cento. « Quest'affare avrebbe portato il risparmio di lire 15,520.

« Il Falconieri, con rapporto del 15 marzo 1865, proponeva al Ministero dei lavori pubblici di accogliere senza più l'offerta.

« Il partito di tentare un'asta pubblica, od il partito di tentare solo una privata licitazione, non poter essere seguito perchè, adibendo capi maestri novelli, essi dovrebbero apprestare gli apparecchi occorrenti al lavoro, farsi la consegna delle opere eseguite e tutto questo porterebbe una « interruzione di parecchi giorni, col rischio di non fare un maggiore vantaggio.

« Il Ministero faceva buon viso alla proposta, e con risoluzione del 25 marzo 1865 dimostrava tutta la propensione ad accettarla, « avuto anche riguardo al soddisfacente risultato avutosi fino a quel punto dalle opere degli offerenti Fontani e Gori. »

Il Ministero conchiudeva così: « Non si deve disconoscere come sarebbe a desiderarsi che al rapporto del signor Falconieri fossero uniti i progetti, o, quanto meno, una perizia sommaria delle opere di cui si tratta. Giova tuttavia sperare che, nonostante quel difetto, ed in vista dello stringere del tempo, che più non consente il regolare andamento delle disposizioni della legge sulla contabilità generale prescritte, la S. S. sarà per disporsi a consentire, in vista dell'urgenza e della specialità del caso,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 21 APRILE 1882

all'accettazione della suddetta privata offerta, di cui si propone di vincolare alla condizione del deposito una somma, ecc. »

Ho voluto leggere questo tratto della sentenza, e questa ministeriale riportatavi, per dimostrare come il Ministero stesso conosceva che non poteva farsi a meno d'incorrere in certe irregolarità di contabilità per potere, nel tempo stabilito, compiere i lavori.

Si compierono i lavori nel tempo stabilito, il plauso per l'opera dell'ingegnere Falconieri fu generale, gli elogi gli piovvero da tutte le parti, e furono riconosciuti talmente importanti, straordinari i servizi del Falconieri che per questi gli fu conferita la nomina di commendatore, in vista dell'esecuzione e della solerzia colla quale li aveva condotti a termine. Ed io mi permetto, anzi credo mio dovere, di leggere alla Camera il decreto che motiva questa nomina di commendatore.

« L'impegno col quale ella ha diretto e condotto a termine, malgrado la brevità del tempo che era dalla legge concesso, i lavori di adattamento della sede dei due rami del Parlamento, le difficoltà gravissime che dovette superare per giungere allo scopo, le meritarono la particolare soddisfazione del Governo, e Sua Maestà, per dargliene solenne attestato, degnossi nella solenne udienza del 27 di questo mese promuoverla a commendatore.

« Lieto di vedere così giustamente compensati i servizi che la signoria vostra ha prestato in questa congiuntura, il sottoscritto mentre si compiace di annunziarle la compartitale onorificenza, la prega di aggradire le sincere sue congratulazioni. »

Dalle stelle, per adoperare una frase che esprime perfettamente il fatto, l'ingegnere Falconieri cadde a terra, perchè dopo questa nomina a commendatore, dopo questi elogi, si apre contro di lui un procedimento penale. Signori, bisogna che io faccia conoscere alla Camera la base di questo procedimento penale. (*Interruzioni*)

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha interrotto...

DEPRETIS, presidente del Consiglio. No, io non ho fatto nessuna interruzione!

ROMEO, relatore. Almeno io ho inteso una interruzione, colla quale si diceva che noi dovessimo fare adesso un procedimento penale! Certamente non sarò io che rinnoverò il procedimento penale: lo ha rinnovato il Governo...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Niente affatto!

ROMEO, relatore. L'hanno rinnovato i magistrati giudiziari ed io non farò altro che esporre...

DI SAMBUY. Brevemente, via!

PRESIDENTE. Prego di non interrompere!

ROMEO, relatore... ciò che il Governo ed i magistrati hanno fatto. « Scoperti dei nomi simulati (è sempre la decisione della Corte dei conti, il documento da cui io traggio queste parole) dietro vaghe e particolari notizie potute raccogliere, era sorto il dubbio che una parte dei nomi degli operai che sono descritti nelle singole note, sia del commendatore Falconieri, quanto nelle successive del Gori e Fontani fossero immaginari (è il prefetto che fa questo rapporto), inclusi gratuitamente per accrescere il cumulo delle spese. La prova era ben ardua, nè forse era agevole sostenerla amministrativamente. Pur tuttavia, la sezione, procuratosi un esemplare dello almanacco ecclesiastico dell'anno 1865 66, che qui si allega, ha istituito i debiti confronti e trovati compresi fra gli operai i nomi e cognomi identici dei membri ecclesiastici e dignitari del clero della Metropolitana fiorentina e del Capitolo della basilica di San Lorenzo della stessa città. »

Ora, o signori, dal momento che nelle note di contabilità si trovò che avevano lavorato da fabbro fer-raio, da muratore e da falegname i reverendissimi componenti della collegiata e della metropolitana di Firenze, voi potete ben comprendere come non solo la ragione di dubitare, ma la presunzione e quasi la certezza che ci fosse qualche imbroglio nella contabilità ci era, e l'inchiesta amministrativa dovette mettere in sodo il fatto della falsità istrumentale commessa dal Falconieri, dal Bartolini, dal Fontana e dal Gori. E questo fu sufficiente motivo per iniziare un procedimento.

Che quella falsità fosse stata nociva od innocua, che fosse stata usata come espediente ad evitare i ritardi e gli ostacoli che si sarebbero incontrati per condurre a termine i lavori nel tempo prescritto, come non è improbabile, la falsità istrumentale pur troppo c'era, e l'amministrazione si stimò in obbligo di denunciarla al procuratore del Re, tanto più dopo le accuse dello Zei circa la tenuta dei conti. Istruitosi il procedimento, furono mandati davanti alla Corte d'assise di Firenze l'imputato Falconieri in qualità di direttore generale dei lavori, come colui che aveva con istrumenti falsi presentato dei pagamenti non veri; il Fontana ed il Gori con lui per aver concorso allo stesso scopo; ed il Bartolini imputato anche perchè, come prima vi ho detto, faceva parte anche lui della sorveglianza di quei lavori. Ed ora ecco il verdetto dei giurati:

La questione proposta ai giurati per Falconieri era questa: L'accusato è egli colpevole del delitto di falsità istrumentale, per avere dolosamente redatto o fatto redigere, e firmato diverse note di pagamento di operai, materiali e spese relative ai lavori

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

d'arte muraria e di falegname eseguiti per la costruzione delle Camere dei senatori e dei deputati e del Ministero degli esteri in Firenze dal 18 dicembre 1864 al 23 dicembre 1865, alterando e falsificando il vero col far figurare nelle medesime lavoranti, materiali, e spese maggiori del vero, e « con pregiudizio anche meramente possibile del pubblico erario? »

I giurati risposero affermativamente a questa domanda, ed il Falconieri fu condannato a tre anni e mezzo di carcere.

In quanto al Bartolini la questione proposta fu la seguente: « Delitto di favoreggiamento per avere dopo eseguita la falsità, senza concerto anteriore alla medesima, e senza contribuire a portarla a conseguenze ulteriori, scientemente aiutato il delinquente responsabile della falsità firmando le suddette note ad assicurare il criminoso profitto, e ad eludere le investigazioni della giustizia. » I giurati risposero affermativamente alla quistione, ed il Bartolini fu condannato a sette mesi di carcere. Si ricorse in Cassazione da questa sentenza, e la Corte di cassazione non trovò mezzi di annullamento nella sentenza pel ricorso del Falconieri e del Bartolini, trovò però una contraddizione nei motivi della sentenza stessa riguardo al Fontani ed al Gori, e annullò nell'interesse di questi due la sentenza della Corte d'assise di Firenze e rinviò il giudizio davanti la Corte d'assise di Siena, la quale dichiarò il Gori reo del solo delitto di falsità istrumentale per procacciare a sè e ad altri un mezzo probatorio di fatti veri; per il Fontani confermò la sentenza della Corte d'assise di Firenze. Fontani ricorse alla Corte di cassazione, che annullò la sentenza. Ed andato davanti alla Corte di assise d'Arezzo, questa ritiene pel Fontani la sola imputazione data al Gori, quella cioè di falsità istrumentale per procacciare a sè e ad altri un mezzo probatorio di fatti veri.

E qui, signori, per esser completo nella relazione, credo conveniente di leggere gli articoli del Codice penale toscano, sui quali fu data questa condanna. L'articolo 243 del Codice penale toscano ritiene che: « Commette il delitto di falsità istrumentale, chiunque dolosamente ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, falsifica o sopprime un documento, o fa uso di un documento falsificato. » Questo è il titolo col quale erano stati condannati il Falconieri, il Gori, ed il Fontani. L'articolo 249 che fu poi applicato è così: « Se la falsità in documento privato è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatto vero, si decreta il carcere da 1 a 8 mesi. »

Io non entro nell'esame di queste disposizioni del Codice penale toscano; sono disposizioni di legge e

non ci è da dire; ma è bene notare ciò, che da tutte queste decisioni, non risulta l'imputazione per appropriazione da parte del Falconieri, di somma alcuna.

La sentenza della Corte d'assise aveva condannato il Falconieri ai danni ed interessi; e come era suo dovere l'amministrazione pubblica si rivolse alla Corte dei conti, perchè il Falconieri pagasse allo Stato, un danno di lire 324,065 06. Prego la Camera di tener presente questa domanda dell'amministrazione dello Stato, e la decisione della Corte dei conti. Dunque il Falconieri doveva rispondere di queste 324 mila lire che erano il presunto danno arrecato allo Stato e per cui la Corte di assise avevalo condannato.

La Corte dei conti, signori, non solo non ritiene il Falconieri responsabile di questo danno, non crede che per questo danno si debba condannare il Falconieri, ma da una considerazione della Corte dei conti parrebbe che dagli atti e dai documenti che essa ebbe ad esaminare il Falconieri resterebbe creditore di una somma di lire 1122 58. (*Si ride*) Signori, io espongo i fatti come sono; la Camera giudicherà. La vostra Giunta delle petizioni all'unanimità ha giudicato.

Avuta questa sentenza dalla Corte dei conti il Falconieri si rivolge al ministro di grazia e giustizia per la revisione della sentenza della Corte d'assise. Però, esaminata giuridicamente la questione si dovette venire nella convinzione che legalmente non era il caso di una revisione della sentenza. Nondimeno il procuratore generale presso la Cassazione di Firenze (prego la Camera a prestarmi la sua benevola attenzione) chiamato a riferire, se da un canto risponde che non poteva esser luogo alla revisione della sentenza, perchè il Codice di procedura penale non provvede al caso del Falconieri, termina la sua risposta con queste parole: « essere erronea la sentenza delle assise di Firenze (*Oh! oh!*) che ha colpito il Falconieri; essere un deplorabile errore giudiziario (*Udite! udite!*); essere debito del real Governo di riparare ai danni incalcolabili cagionatigli nell'onore e nella sostanza. » (*Movimenti e commenti*)

MELCHIORRE. Come si chiama questo procuratore?

ROMEO, relatore. Questo procuratore generale era il Conforti. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego.

ROMEO, relatore. Signori, il ministro di grazia e giustizia, avuto questo parere, credette obbligo suo rivolgersi al ministro dei lavori pubblici. Ed il ministro di grazia e giustizia, con ministeriale del 20 ottobre 1876 (e, se questi documenti che leggo alla Camera, in qualche parte possono essere infirmati,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

prego gli onorevoli ministri a dichiararmelo), scriveva al ministro dei lavori pubblici in questi termini: « che nella condanna del Falconieri non si riscontrano gli estremi di qualunque reato, dal perchè manca il danno ed il dolo; che la sentenza medesima... »

Voci. Chi scrive?

ROMEO, *relatore.* Sono due ministeriali di due ministri di grazia e giustizia; una è del Vigliani, l'altra del Mancini.

Dunque: « ... che la sentenza medesima delle Assise di Firenze, mentre inflisse al Falconieri l'esonazione dal pubblico ufficio limitatamente a soli due anni, essendo stata pienamente dimostrata la sua innocenza, era da proporre che venisse ripristinato a quel posto al quale non mancò mai di fede. »

E finalmente soggiungeva che: « giustizia ed equità consigliano all'amministrazione la debita riabilitazione del Falconieri, ed un risarcimento tale, che dimostri come egli non sia immeritevole della stima e fiducia del Governo. »

Il ministro guardasigilli...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il nome.

ROMEO, *relatore.* Vigliani.

Signori, lo ripeto, leggo alla Camera questi documenti e questi atti perchè li trovo anche riportati nel parere del Consiglio di Stato, e debbo crederli autentici. Se non lo sono, i ministri presenti correggeranno questo involontario errore, che d'altronde non sarebbe mio, ma sarebbe stato commesso dal Consiglio di Stato nel motivare il suo parere.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici.* Il Consiglio di Stato ha dato un parere contrario.

ROMEO, *relatore.* Verrò a parlare del parere del Consiglio di Stato, perchè mi sono fatto il più sacro dovere di studiare tutti gli atti pro e contro questa causa e gli esporrò tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Facciamo una causa!

ROMEO, *relatore.* Perfettamente, è la causa della giustizia, è una causa che si presenta alla Camera mercè l'esercizio d'uno dei diritti più santi, qual è il diritto di petizione sancito dallo Statuto.

Signori, il procedimento venne avanti alla Commissione, la quale deve provvedere alla domanda di destituzione di un impiegato. Ora la Commissione permanente per l'esame dei decreti di destituzione e dei diritti a pensione degl'impiegati civili, interpellata dal ministro dei lavori pubblici a dare il suo parere sul quesito seguente: « se dopo la sentenza della Corte dei conti potesse continuare a sussistere il decreto reale che ha colpito l'ingegnere Falconieri? » rispondeva: « Non essere giusto che continuasse a sussistere il decreto a danno dell'ingegnere Carlo Falconieri. »

Se questa risposta della Commissione non è esatta, allora non sarà...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Vera per la pensione.

ROMEO, *relatore.* Ho letto le parole che trovo riportate di quel parere. Allora perchè non accordate la pensione? (*Interruzioni — Conversazioni*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

ROMEO, *relatore.* Insistendo il Falconieri, che pur con queste ministeriali, colla decisione della Corte dei conti e col parere della Commissione, non riusciva a nulla, dopo due anni il ministro volle sentire il parere del Consiglio di Stato. È appunto il parere al quale poc' anzi accennava l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Il parere del Consiglio di Stato fu recisamente contrario al Falconieri. Leggerò testualmente le conclusioni di questo parere: « Per questi motivi, la sezione è di parere che le istanze del Falconieri, appoggiate alla sentenza della Corte dei conti del 13 gennaio 1875 e dirette ad ottenere un risarcimento dei danni patiti in conseguenza del giudizio penale, non sono fondate. » Questo è il parere del Consiglio di Stato.

Voci. E le ragioni?

ROMEO, *relatore.* Vogliono che legga tutto il parere?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ne abbiamo abbastanza già. (*Si ride*)

ROMEO, *relatore.* Ma, signori, esaurite, a questo modo, le vie amministrative, il Falconieri credette di rivolgersi alle vie giudiziarie pel risarcimento dei danni che, secondo lui, aveva sofferto.

Io credo mio dovere di intrattenere la Camera sopra il giudizio civile, perchè si occupa del giudizio penale. Una prima sentenza è del tribunale civile di Roma del 28 gennaio 1878.

Il tribunale, con questa sentenza, dichiara la propria incompetenza, essendo di competenza amministrativa il decidere la questione. Però, signori, ecco alcune delle considerazioni sopra le quali si fonda questo pronunciato:

« Considerando però (leggesi in questa sentenza) che, se per le suesposte considerazioni l'autorità giudiziaria non può ammettere nel Falconieri una azione giuridica per reclamare i compensi sui quali si disputa, non può d'altronde disconoscere l'interesse che il Falconieri stesso potrebbe avere di fare ricorso alla competente autorità amministrativa, perchè, in via di equità e di giustizia distributiva, sia fatta ragione ai suoi reclami. Né il Falconieri avrebbe a temere che alla ricevibilità del suo reclamo dinanzi all'autorità amministrativa potesse formare ostacolo la condanna inflittagli dalla Corte d'assise di Firenze, poichè quella sentenza, che magistrati auto-

revolissimi qualificarono per un deplorabile errore giudiziario, fu già moralmente esautorata dalla posteriore sentenza della suprema Corte dei conti, dalla quale venne luminosamente dimostrato che niun danno era venuto al Governo dal sistema di contabilità adottato dal Falconieri, e che quel sistema era giustificato dall'estrema necessità.

« L'autorità amministrativa quindi, anzichè essere impedita ed interdetta da quella condanna ad accordare al Falconieri i compensi che potrebbe meritare per i suoi servizi straordinari, troverebbe invece in quel fatto stesso una ragione di più per esaudire i reclami del medesimo, potendo così indirettamente soddisfare in parte all'obbligo morale di riparare i danni incalcolabili risentiti nell'onore e nelle sostanze. »

Queste sono le considerazioni del tribunale di Roma.

FILI-ASTOLFONE. Rifaremo il processo. Domando di parlare.

ROMEIO, relatore. Il Falconieri ricorre contro questa sentenza del tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza, e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 1879, fa diritto all'appello dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria.

Io, o signori, per giustificare le conclusioni prese dalla Giunta, credo mio obbligo di leggere anche le considerazioni della sentenza della Corte di appello, riferendosi al procedimento penale.

« Espiata la pena (trovasi in questa sentenza) e per effetto della legge stessa rimosso dall'ufficio, fu in seguito il Falconieri suddetto citato a comparire davanti alla Corte dei conti per sentirsi condannare al pagamento dell'ammontare dei danni provenienti al demanio dalla propria colpa, e rilevato nella cifra di lire 324,065 05. Da questa domanda il convenuto venne completamente assoluto con sentenza del 13 gennaio 1875. »

« Questa sentenza (ecco ora le considerazioni della Corte d'appello, sulle quali richiamo la vostra benevola attenzione), questa sentenza, che, giova pur dirlo, è monumento di sapienza amministrativa, e di straordinaria diligenza, non assolve soltanto il Falconieri dall'azione di danni che gli era intentata contro dal demanio, ma lo rinfranca moralmente nell'onore e lo rifà degno ancora della pubblica estimazione dovuta per effetto di quel giudicato penale che nell'opinione dei più rimase, da quel momento in poi, come un deplorabile errore, giuridico.

« Però una sentenza passata in giudicato non è sillaba che si cancella, e il Falconieri ha trovato

finora in quella un insormontabile ostacolo alla sua reintegrazione morale. »

Come ho detto, la sentenza della Corte d'appello dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, e quindi rinvia il Falconieri davanti al tribunale pel giudizio definitivo di merito. Una seconda sentenza del tribunale fu pubblicata il 7 marzo 1879. Con questa il tribunale riconosce, in merito, fondata la domanda del Falconieri; dichiara che ha diritto al risarcimento dei danni, e gli accorda un *promodale* di 10 mila lire.

E qui, o signori, io mi vedo anche nel dovere, per quanto sia costretto ad essere lungo, di leggere le considerazioni di questa sentenza del tribunale.

Leggesi nelle considerazioni del tribunale: « Che pertanto un principio d'equità e di giustizia distributiva, ed un dovere di riconoscenza, debbono obbligare la pubblica amministrazione a remunerare questi servizi straordinari... »

« Che nel concedere al Falconieri la chiesta indennità non si può prescindere dalla considerazione che, in conseguenza dei predetti lavori, esso ebbe a subire un processo penale ingiustissimo, l'accusa di falsario non meritata, ed un verdetto condannatorio della Corte d'assise: verdetto che da tre illustri ministri guardasigilli, Vigliani, Mancini e Conforti, e dalla Corte dei conti fu ritenuto un deplorabile errore giuridico, il quale meritava di essere dalla giustizia del Governo riparato.

« Questo fatto, pertanto, quantunque non debba avere un'influenza diretta nei servizi prestati dal Falconieri, può però dare un maggior fondamento di giustizia e d'equità alla determinazione dei compensi; poichè anche per questa via può il Governo, in parte, soddisfare l'obbligo, o civile, o morale, di una conveniente riparazione. »

Signori, dalla sentenza della Corte d'appello di Roma, e dalla sentenza del tribunale, l'amministrazione ricorre in cassazione. Da un canto, ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Roma nelle vie ordinarie; d'altro canto, siccome la sentenza del tribunale aveva la clausola d'esecuzione provvisoria per il pagamento del *promodale*, elevò il conflitto di attribuzione, e il tribunale, in conseguenza di ciò, dovette sospendere gli atti perchè il Falconieri ottenesse il pagamento della liberanza *promodale*.

Venuta la causa davanti la Cassazione di Roma, questa rigettò il ricorso dell'amministrazione, e dichiarò non legittimamente elevato il conflitto d'attribuzione. E allora la Corte d'appello di Roma, la quale era stata favorevolissima al Falconieri nel dichiarare la propria competenza, e nei motivi del decidere, gli è contraria nel merito, e dichiara che

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TOBNATA DEL 21 APRILE 1882

il Falconieri, nell'esercizio di quegli uffici i quali prestò come direttore dei lavori nella costruzione delle opere, nel trasferimento della capitale da Torino a Firenze, non poteva aver diritto ad un compenso giuridico, non aveva azione giuridica perchè i suoi furono servizi prestati come pubblico ufficiale. Quindi la Corte d'appello revocò la sentenza del tribunale e condannò il Falconieri alle spese di primo e di secondo grado del giudizio. Ricorse il Falconieri in Cassazione e la Cassazione dichiarò che si trattava di un apprezzamento di fatto, che la definizione di diritto data dalla Corte in seguito a quest'apprezzamento di fatto non era soggetta a censura; conseguentemente rigettò il ricorso del Falconieri e la sentenza della Corte d'appello passò in cosa giudicata.

A me corre obbligo, però, di leggere una brevissima considerazione di quest'ultimo giudizio del magistrato supremo:

« E del resto, tali essendo i fatti della causa e le disposizioni vigenti, la Corte non poteva riconoscere fondata in ragione l'istanza del Falconieri, per quanto fossero gravi le altre considerazioni da lui poste innanzi; perchè, se l'incarico affidatogli implicava una responsabilità straordinaria, se il Governo gli attestò il suo aggradimento per la perizia e alacrità con cui vi soddisfecce, se la Corte dei conti ha giudicato che nessun danno era derivato allo Stato dai vizi rimproverati alla sua contabilità, questi fatti potranno costituire un titolo per imputare l'uso delle facoltà discrezionali riservate alla amministrazione per i servizi straordinari a lei resi dai suoi funzionari nello esercizio delle loro funzioni, ma non poterono modificare il carattere del rapporto giuridico, sul quale la Corte era chiamata a pronunziarsi. »

Signori, questi sono i fatti, che io ho esposto con documenti autentici. Un altro fatto vi è, su cui credo di dover richiamare l'attenzione della Camera; questo fatto è che un coimputato del Falconieri, il Bartolini (se le mie informazioni che io ho ragione di credere esattissime, sono vere) è stato chiamato dall'amministrazione a servire, e credo che serva tuttora.

Dietro questi fatti, la Giunta delle petizioni non ha creduto possibile che puramente e semplicemente si mandasse all'ordine del giorno questa petizione, e ad unanimità ve ne propone l'invio al ministro dei lavori pubblici. Ve ne propone l'invio nel senso in cui questo sempre si propone al Governo: cioè, di esaminare la domanda per gli opportuni riguardi.

Non credo per ora di aggiungere altro per giustificare le conclusioni prese dalla Giunta delle petizioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'argomento, sul quale ha riferito testè, a nome della Giunta delle petizioni, l'onorevole Romeo, è di una importanza grandissima, o signori, e d'altra parte di una semplicità mirabile. Ed è di semplicità mirabile quando si pensi che l'amministrazione pubblica non è un foro penale. Di che cosa si tratta, signori? Di lavori pubblici eseguiti nelle forme stabilite dalla legge di contabilità, diretti in supremo grado da un ispettore del genio civile. Questo si è fatto quando accadde il trasporto della capitale da Torino a Firenze, questo quando da Firenze fu trasportata a Roma, e questo accade nelle rotte dei fiumi; e, me ne appello all'onorevole Cavalletto il quale tante volte ha avuto consimili importantissime missioni..

CAVALLETTO. Pur troppo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.. questo accade sopra altri lavori d'importanza, pei quali si spendono milioni nella stessa forma.

Premetto che io non parlo certamente per gravare la mano sopra un infelice qualunque; io prescindendo, accetto anzi, nella parte della postuma interpretazione benigna, tutto ciò che ho sentito, e che conoscevo già, riferirsi in rapporti del procuratore generale, di ministri ed anche della Corte dei conti. Parlo come uomo che deve tutelare la moglie di Cesare, o signori, l'amministrazione. (*Bene!*)

Or dunque che avvenne, o signori? Avvennero disordini amministrativi. Per lo meno questo l'onorevole Romeo bisogna che lo ammetta come cosa limpida, indiscutibile.

ROMEO, relatore. Senza dubbio.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Avvennero disordini amministrativi che furono deferiti all'autorità giudiziaria. Ed io, pel mio fine particolare, rileggo la sentenza che è questa: « L'accusato è condannato per falsità in istrumento, per aver dolosamente redatto o fatto redigere e firmato diverse note di pagamento di operanti, materiali, ecc., con pregiudizio anche meramente possibile del pubblico erario. »

Il Falconieri fu condannato, e subì la pena di tre anni e sei mesi, per sentenza della Corte d'assise di Firenze.

Il fisco, che non è mai contento, volle, anche dopo avere avuto la soddisfazione della condanna della persona, *scorticarla*, e fece la citazione per una somma di 300 e tante mila lire.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non poteva farne a meno.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sta bene; ma que-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

sto accenno per spiegare l'origine della sentenza della Corte dei conti. Nella sentenza della Corte dei conti si cominciano veramente a trovare delle considerazioni che mettono in dubbio se, pur sussistendo i fatti e la giustizia della condanna pei fatti medesimi, veramente potesse ritenersi come un vero colpevole, come un ladro, il Falconieri; e la Corte dei conti secondo quella sentenza, non condanna il Falconieri al risarcimento dei danni, e si esprime in tal maniera da far capire chiaramente che crede in sostanza che il Falconieri non abbia realmente intascato nulla. Ed io mi aggiungo alla Corte dei conti per dichiarare che questa è la mia credenza; ma se io sono inclinato a ricercare più gli argomenti in favore che quelli contrari ad uno sventurato qualunque, tutto ciò che cosa significa per l'amministrazione? Nulla, o signori; quando fosse ben provato chiaramente, il più chiaramente possibile che il Falconieri è innocente di qualsiasi danno verso l'amministrazione, ciascun galantuomo può compiangere il Falconieri di essere stato condannato ad una pena criminale eccessiva, ed anche ingiusta, ma come amministrazione, o signori, non c'è bisogno di nessuna condanna per destituire un ispettore, il quale, invece di far camminare regolarmente la propria azienda, ne fa un monumento di disordine.

E non destituimmo noi tutti i giorni, o signori, degli impiegati che sono ben lungi, ma infinitamente lungi, dal grado di disordine che si è verificato in quell'occasione? Se adunque questa questione deve esser trattata, lo sarà colla dimostrazione del modo con cui si tratta una questione di disordine amministrativo di quel genere. La sentenza comprendeva due punti: uno è il dolo, ed è su questa parte che voi avete sentito esprimere dei giudizi favorevoli, benchè *a posteriori*, al Falconieri, e dichiaro, lo ripeto, che anch'io ho quasi la stessa opinione, quantunque non abbia avuto occasione di occuparmene profondamente, ed ammetto piuttosto questa interpretazione che altre; ma resta verissimo, e dichiarato da lui stesso, che si è usato di mezzi falsi per provare spese vere. Ora, signori miei, i funzionari pubblici non sono incaricati di ricercare i mezzi falsi per provare le spese vere. Devono adoperare i mezzi veri. L'amministrazione esiste sempre; e se non si potevano con altri mezzi provare le spese, bastava fare un rapporto all'amministrazione propria, ed esporre le cose chiaramente come erano accadute. Che bisogno c'è di inventare? È una cosa, ripeto, che può accader sempre, che si debbano eseguire dei lavori in fretta ed in furia; ma il primo dovere è sempre quello di riferirne a coloro che hanno la responsabilità finale, e che hanno dato lo l'incarico.

Dunque per me, senza ricercare la sentenza, io mi fermo alla parte amministrativa, che è questa. Nei fatti addebitati al Falconieri, come ispettore del genio civile, esiste o no la verità? Amministrativamente parlando, lo dichiara egli stesso, vi furono mezzi falsi per coprire spese vere. Io questa seconda parte non la discuto. Potrei dire che bisogna supporla questa seconda parte; ma la prima intanto è provata, perchè dichiarata da lui. Ed io suppongo anche la seconda; ma se, o signori, noi daremo l'esempio, fra i funzionari pubblici specialmente di grado elevato, di poter coprire la propria condotta con dichiarazioni di questo genere, l'amministrazione diventerà addirittura un monumento di disordine. (*Segni d'approvazione*)

È cosa impossibile anco il supporlo! Dunque distinguiamo nella sentenza le due parti; la condanna per il fatto reale, e per il dolo. Di questo l'amministrazione pubblica non ha più da occuparsene; è un fatto consumato, nessuno ha trovato maniera con un altro processo di redimere tutto ciò che può riguardare l'onore della persona. Sono sopravvenute tutte le altre dichiarazioni, ne sopravvengono altre, io non le nego. Mi associo, ripeto, a compiangere la disgrazia che è capitata ad un povero uomo di una tegola sul capo, ma non posso condurre l'amministrazione a dividere la stessa tegola. Resta peraltro sempre la parte amministrativa.

Ora io non credo che sia possibile neanche di discutere che possa trovarsi un ministro il quale revochi il decreto di destituzione venuto in seguito alla sentenza, e per il quale la sentenza non era di nessuna necessità, perchè sarebbe stato ugualmente dovere del ministro di emetterlo. Non si troverà mai, come non si è trovato fino adesso, un ministro il quale revochi questo decreto per rinominare il Falconieri membro dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; perchè di questo si tratterebbe.

Ve lo figurereste voi, o signori, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, composto di funzionari invecchiati nel servizio, arrivati alla fine della propria carriera cercando di condurre le cose con la maggiore delle regolarità, senza che abbian dato luogo a nessun appunto, il quale dovesse veder ricondursi nel proprio seno questo individuo quasi come un premio? Perchè di questo oramai si tratta. Bisogna quasi dare una riparazione per disordini che nessuno può negare. Non so chi potrebbe approvare ed... (*Interruzione a bassa voce del presidente del Consiglio*)

Non volevo dir la parola, ma poichè il presidente del Consiglio me la suggerisce, dirò: *e tollerare* questo inconveniente. Sarebbe benissimo, secondo me, il caso che qualche ispettore credesse di non

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

poter paragonare la propria colla condotta altrui e prendesse delle risoluzioni spiacevoli assai pel quel ministro, che già non si trova e non si troverà mai, che facesse un decreto di questa natura. (*Bravo!*)

Dunque io spero che l'onorevole Giunta e la Camera avranno capito chiaramente qual è la intenzione del Governo in questa questione. Il Governo separa completamente la parte criminale e si tiene nel suo campo amministrativo. Per la prima parte, lungi dall'aver intenzione di gravare le colpe altrui, almeno per parte mia, è molto inclinato a credere che, se la pena può essere stata più o meno giusta, lo può essere stata per la prima parte, vale a dire per la falsità dei mezzi adoperati, piuttostochè per la entità dei danni patiti dall'amministrazione. Questa, mi preme assai dichiararlo, è la parte sulla quale mi sentirei inclinato, come altri, a credere che il Falconieri possa ritenersi soddisfatto veramente delle dichiarazioni posteriori che gli sono venute da molti importanti uomini, ed anche da qualche corpo, come la Corte dei conti, ecc. Ma, ripeto, resta la parte amministrativa, sulla quale è assolutamente impossibile qualunque discussione.

Dunque io pregherei la Commissione di voler chiarire bene il suo pensiero.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'invio in questo caso non vuole dire altro che questo, che l'amministrazione deve una soddisfazione al Falconieri. Ora, posta su questo terreno la questione, il Governo non può che respingere l'invio, e non è possibile neanche il discutere.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Scusino, voleva aggiungere qualche parola rispetto a quello che l'onorevole Romeo ha detto del Bartolini. Mi pare che abbia letta la condanna del Bartolini, ma io la rileggo per chiarezza della mia conclusione.

Il Bartolini era un assistente straordinario, un disegnatore contabile, non so nemmeno qual cosa. Qui si dice: « Egli fu assolto dal dolo. » Perchè la sentenza che colpì il Falconieri ed il Fontani, mi pare, assolse il Bartolini pel capo di commettere dolosamente questi fatti; invece il Bartolini è stato condannato per delitto di favoreggiamento, « per avere, dopo eseguita la falsità, senza concerto anteriore alla medesima, e senza contribuire a portarla a conseguenze ulteriori, scientemente aiutato il delinquente responsabile della falsità, firmando le suddette note ed assicurare il criminoso profitto ad eludere le ricerche della giustizia; » per cui fu condannato a sette mesi di carcere. Voi vedete nel Bartolini il gerente responsabile del giornale, il gerente che sopporta la pena dei fatti altrui. Come

risulta da questa dichiarazione, egli sarebbe uno di quegli impiegati che han firmato l'atto, ma risulterebbe dalla sentenza che non ha avuto parte all'atto medesimo.

Questo per lo stato delle cose, non pel giudizio. Ma, signori, dopo la comparsa della petizione e la proposta di invio, ho imparato che questo Bartolini si trovava al servizio del Governo, nelle costruzioni, come copista o disegnatore. Mi sono occupato di sapere se è vero ch'egli sia stato da molti anni richiamato al servizio come straordinario, copista o disegnatore, ed ho riconosciuto che è vero. Ora sto indagando l'origine di questo richiamo.

DI SAMBUY ed altri. Bene! benissimo! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metterò ai voti.

TROMPEO. (*Presidente della Giunta per le petizioni*) È stata riservata la facoltà di parlare al relatore?

PRESIDENTE. Sarà interrogato, perchè dichiararsi se insiste nella sua proposta.

TROMPEO. (*Presidente della Giunta delle petizioni*) L'onorevole ministro ha fatto un eccitamento...

FILÌ-ASTOLFONE. Chiedo di parlare contro la chiusura.

MINISTRO DELL'INTERNO ed altri. La chiusura è stata votata.

PRESIDENTE. È stata appoggiata, non votata.

FILÌ-ASTOLFONE. Ringrazio l'onorevole presidente d'aver corretto un errore di fatto, nel quale incorreva l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io credeva che fosse votata.

PRESIDENTE. Non vi è niente di male, fu un equivoco; è cosa semplicissima. L'onorevole Filì-Astolfone ha facoltà di parlare contro la chiusura.

FILÌ-ASTOLFONE. A me pare che il chiudere questa discussione in modo così precipitato non sia opportuno.

DI SAMBUY. È questione di morale.

FILÌ-ASTOLFONE. Ho udito dire che questa è una petizione immorale.

DI SAMBUY. Chiedo di parlare per un fatto personale.

FILÌ-ASTOLFONE. Rispondo: sia pure immorale, ma io sono stato avvezzo come magistrato a giudicare, ma non a coprire colla corona del martirio i colpevoli.

Mi pare che la questione abbia bisogno di essere discussa, e la Camera di essere più chiaramente illuminata che ora non sia; sarebbe peggio sfuggire o

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

soffocare la discussione. Io non entro, anzi non posso entrare in merito, e parlando contro la chiusura lo fo soltanto pel desiderio di fare alcune osservazioni.

Convengo con l'onorevole ministro che dove c'è un giudicato sarebbe inutile ogni discussione. Nè io elevo la voce a favore di alcuno, ma nell'interesse solo di quella verità senza la quale non sarebbe possibile un sereno giudizio.

PRESIDENTE. Si guardi dall'entrare nel merito.

FILÌ-ASTOLFONE. Non sono entrato, e non entro in merito, ed accettando le osservazioni del presidente dirò che io desideravo di sottoporre alcune osservazioni alla Camera, non tanto sul fatto irrevocabilmente giudicato, quanto sulle contraddizioni dei vari giudizi, come dei diversi apprezzamenti circa alla parte amministrativa. Se la Camera crede che questa parte possa essere esaurita con ciò che hanno detto l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, non ho nulla adire; ma bramavo che, per quanto debole sia la mia parola, mi fosse stato permesso esprimere anche il mio pensiero. Però se la Camera pensa diversamente, approvi pure la chiusura. *(Ai voti!)*

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy, per fatto personale.

DI SAMBUY. Ho fatto male ad interrompere; ma siccome la mia interruzione non è stata bene udita, io debbo chiarirla, se il presidente me lo concede. Io non ho detto che fosse immorale continuare la discussione, ma ho detto queste precise parole: « La chiusura è questione di morale. » Questo essendo il mio avviso, credo di poter mantenere le parole che ho dette.

FILÌ ASTOLFONE. Domando di parlare per un fatto personale. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Non vi è nulla di personale. L'onorevole Di Sambuy ha omai spiegato il suo concetto, che è diverso da quanto ella aveva supposto.

Domando all'onorevole Romeo se insiste nella sua proposta di inviare al ministro la petizione Falconieri.

ROMEO, relatore. La Giunta delle petizioni ha preso alla unanimità la sua risoluzione e vi insiste. Credo poi mio obbligo di fare una dichiarazione, anche a nome della Giunta. La Giunta, coll'inviare al ministro questa petizione, non ha inteso chiedere al ministro una revoca di un decreto o altra cosa di genere e specie determinata; ma semplicemente ha creduto che i fatti i quali sorreggono la petizione stessa potessero dar luogo a qualche provvedimento di equità in favore del Falconieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome il mio collega il ministro dei lavori pubblici ha dichiarato apertamente che egli, per le ragioni che ha addotte, non sarebbe in grado di provvedere, e siccome un provvedimento qualsiasi è pur contemplato nell'invio, giusta le spiegazioni date dal relatore, così io prego vivamente la Camera di votare l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione. Questo essendo un emendamento alla proposta della Commissione, esso ha la precedenza nella votazione.

Metto ai voti la proposta di passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione numero 2596.

(L'ordine del giorno puro e semplice è approvato.)

Passeremo alla petizione 1537.

Prego l'onorevole Lanzara di recarsi alla tribuna per riferire su questa petizione.

(Molti deputati abbandonano l'Aula.)

MELCHIORRE. La Camera se ne va.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di rimanere ai loro posti e di fare silenzio.

L'onorevole Lanzara ha facoltà di parlare.

LANZARA, relatore. La deputazione provinciale di Cosenza fa istanza alla Camera perchè le rendite del soppresso monastero di San Basilio in Roma siano in parte attribuite al collegio italo-greco, che è nella medesima provincia di Cosenza.

Le ragioni sulle quali la deputazione provinciale di Cosenza fonda la sua petizione sarebbero le seguenti: 1° che il monastero di San Basilio in Roma fu fondato da San Nilo di Rossano e i calabresi costituirono la rendita dai loro averi; quando conservavasi in Calabria l'uso del rito greco, e posteriormente soppressi i molti monasteri basiliani, le loro rendite furono concesse al monastero romano; che gli italo-greci avevano il possesso e il diritto di inviare parte dei loro giovani nel monastero di San Basilio, per l'educazione ed istruzione, da impartirsi a carico del monastero medesimo.

Di più che gl'Italo-greci della medesima provincia avevano contribuito largamente alla prosperità e al decoro dell'istituto romano, e che da quell'istituto stesso uscirono grandi uomini che mantennero alto il culto delle lettere. Per conseguenza la deputazione crede che sarebbe opportuno di trovare, nell'esame dei diritti che le popolazioni greco-latine avevano sul monastero di San Basilio, una certa misura di compenso che renderebbe meno dolorosa

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 21 APRILE 1882

la perdita, in vista del riconoscimento di un diritto che per loro esisteva in Roma.

La Giunta ha osservato che questa petizione fu esaminata quando ebbe luogo in questa Camera la discussione del progetto sulla revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti circa la chiesa e confraternita di nazionali greci di Napoli. Infatti nella relazione compilata dall'onorevole Melchiorre e presentata addì 8 gennaio 1877 fu fatto cenno dell'esame di questa petizione, e all'uopo la Commissione medesima propose alla Camera un ordine del giorno, che era concepito nei seguenti termini:

« La Camera, ritenuto che l'opportunità e l'equità consigliano che le rendite dell'ordine de' Basiliani di Roma, al quale prima della soppressione era annesso l'istituto dello stesso nome, vengano devolute al detto istituto per l'insegnamento dell'istruzione laica degli Italo-greci, invita il Governo del Re ad esaminare e a provvedere, e passa alla discussione della legge. »

Nella tornata del 9 giugno 1877, quando venne in discussione il disegno di legge, il ministro della pubblica istruzione si oppose alla votazione di quest'ordine del giorno, ritenendolo invece come una raccomandazione, e l'onorevole relatore acconsentì sicuro che la questione sarebbe stata studiata con equità e giustizia. Per queste ragioni, e perchè questa petizione fu lungamente discussa in quell'occasione per la quale fu presentata, la Giunta medesima vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Ora passeremo alla petizione n° 1587. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LANZARA, relatore. Con questa petizione, Alessandro Felzani, soldato della già reale gendarmeria a cavallo nell'ex-regno delle Due Sicilie, fu messo a riposo, e nel presentare i suoi documenti per la liquidazione della pensione, la Corte dei conti ritenne che, per avere egli diritto alla pensione, dovesse non solamente dimostrare d'aver compiuto gli anni di servizio com'è prescritto dalla legge, ma ancora provare d'aver raggiunto gli anni 60 di età; non essendosi fatta questa dimostrazione, la Corte dei conti, con sua decisione rigettò la domanda del medesimo Felzani.

Le considerazioni che accompagnano questa sentenza sono le seguenti:

« Visto il decreto del 3 maggio 1816, visto il reale decreto 10 gennaio 1861, vista la capitolazione della piazza di Gaeta del 13 febbraio 1861.

« Considerato che la capitolazione all'articolo 10 stabilì per gli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie sotto date condizioni il diritto al ritiro, ma per gli individui di bassa forza, coll'articolo 11,

non riservò alcun diritto alla pensione, bensì dispose il congedo assoluto per quelli che avevano compiuto la loro ferma, e, per coloro che non l'avessero compiuta, accordava un congedo di due mesi, dopo il quale termine avrebbero potuto essere richiamati sotto le armi.

« Considerato che per gli individui di bassa forza potrebbe il loro diritto a pensione desumersi soltanto dal suaccennato decreto del 10 gennaio 1861.

« Considerato che coll'articolo 1 di questo decreto furono ammessi a far valere il diritto a pensione i militari appartenenti al già esercito delle Due Sicilie i quali all'epoca del decreto 17 dicembre 1860 avevano, giusta la legge e i regolamenti di quell'ex-regno il diritto alla pensione.

« Considerato che giusta la costante giurisprudenza della Corte, adottata a sezioni riunite, pel combinato disposto della legge 3 maggio 1816, e del sovrano decreto 1° giugno 1842 formante appendice alla medesima, il servizio di 20 anni ed un giorno non basta di per sè a far acquistare diritto alla pensione, ma richiedevasi inoltre a tale effetto il concorso della condizione di avere compiuto l'età di anni 60 per i militari dell'ex-regno delle Due Sicilie.

« Considerando che non contando il Felzani al 17 dicembre 1860 l'età di anni 60, essendo nato il 17 dicembre 1814, epperò non avendo in quel giorno acquistato il diritto alla pensione, non può ora procedersi a liquidazione. »

Contro questa sentenza il signor Felzani presentò reclamo alla Corte dei conti perchè vi avesse provveduto a sezioni riunite; e la Corte dei conti, come rilevasi da un documento esibito dal petente, gli dava avviso di uniformarsi al disposto della legge perchè il suo ricorso fosse stato preso ad esame. Il medesimo Felzani non ha ottemperato finora agli adempimenti voluti dalla legge e, per conseguenza, il suo reclamo è tuttora pendente dinanzi alla Corte dei conti.

La Giunta delle petizioni, senza entrare nel merito di questa petizione, che d'altra parte sarebbe combattuto dalla stessa legge, propone sulla medesima l'ordine del giorno puro e semplice.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate.)

PRESIDENTE. Passeremo alla petizione n° 1788 della Giunta comunale di Cornedo.

LANZARA, relatore. La Giunta comunale di Cornedo in provincia di Vicenza si rivolge alla Camera perchè non faccia eseguire certe strade dichiarate obbligatorie, per esservi conflitto tra le frazioni che compongono il medesimo comune, cioè Cornedo capoluogo, Cereda e Mezzolan. Le ragioni sulle quali poggia questa petizione sarebbero le seguenti: il

territorio, si dice, di queste frazioni è montuoso; si accede a Cornedo per varie strade vicinali ben mantenute e per due strade comunali, una delle quali di recente costruzione; non vi è commercio, nè vi è speranza che ve ne possa essere, perchè gli abitanti di quelle contrade sono dediti semplicemente alla agricoltura. Le strade furono tracciate dagli stessi abitanti e per ciò con pendenze risentite, ma non tali da impedire, quantunque con grande sforzo di trazione, il transito dei carri per l'agricoltura. Queste strade si vogliono sistemate dichiarandole obbligatorie. Oltre la spesa, che si richiede per la loro sistemazione, dovrebbero avere altro sviluppo, e perciò si abbandonerebbero le contrade cui servono.

Il Consiglio comunale respinse la proposta per la costruzione di queste strade; la deputazione provinciale fece altrettanto. La Giunta si rivolge ora alla Camera perchè sospenda l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, non potendo permettersi che si costruiscano strade quando vi esistono quelle che sono sufficienti al servizio delle borgate.

Alla Giunta non è possibile decidere in merito sulla necessità o meno della costruzione di una strada, d'altronde in quanto alla questione giuridica relativa alla classificazione di una strada vi sono tre gradi di giurisdizione:

1° Decisione del prefetto;

2° Decisione del Ministero;

3° Ricorso al Re.

Gradi che non sono stati ancora percorsi tutti, almeno così è da ritenersi, non offrendo la petizione nozioni in contrario.

D'altra parte la Camera non potrebbe per un caso speciale e in vista di un interesse privato sospendere l'esecuzione di una legge, e per conseguenza la vostra Giunta non può fare a meno di proporre per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(L'ordine del giorno puro e semplice è approvato.)

PRESIDENTE. Per la petizione che segue sarebbe necessaria la presenza dell'onorevole guardasigilli. Vista la sua assenza e l'ora tarda, si rimanderà ad altra seduta il seguito dell'esame delle petizioni, tanto più che l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato, che ha bisogno di assentarsi.

Le petizioni adunque continueranno ad essere discusse in altre sedute da stabilirsi.

La seduta è levata alle 11 52.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.